



CITTÀ DI POTENZA

N. 48 /2017 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO
POTENZA CALCIO – SPORTIN FULGOR MOLFETTA DEL 20/08/2017

IL SINDACO

VISTO

il “ *Verbale della riunione preliminare per la pianificazione congiunta delle misure di ordine e di sicurezza pubblica da attuarsi a margine del campionato di calcio.....che vedrà impegnato il Potenza Calcio per la stagione agonistica 2017/2018*”, convocata dalla Questura di Potenza il 3 agosto u.s.

VISTE

Le prescrizioni afferenti l'allestimento di un punto ristoro all'interno dello stadio “Viviani” e la vendita delle bevande alcoliche durante gli incontri calcistici, riportate nel predetto Verbale;

ATTESO

l'avvenuto rilascio, nota prot.n. 66538 del 16 agosto u.s., alla “POTENZA CALCIO SSD A.R.L.” dell’*Autorizzazione temporanea all'utilizzo dello Stadio “A.Viviani” per il 20 agosto 2017*” per lo svolgimento del turno eliminatorio di Coppa Italia dilettanti “Potenza Calcio Sporting Fulgor Molfetta”, con inizio alle ore 16,00 del 20 agosto p.v.;

RITENUTO

opportuno, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, nelle more del rinnovo del“REGOLAMENTO D'USO” per l'utilizzo dello stadio cittadino da parte della “POTENZA CALCIO SSD A.R.L.”, disporre, con il presente provvedimento, le misure attuative delle citate prescrizioni in materia di alimenti e bevande, da adottare durante l'incontro del 20 agosto p.v.;

RITENUTO

opportuno, nelle more del previsto allestimento permanente dei punti ristoro, che dovrà essere garantito all'interno dello Stadio secondo le indicazioni della Questura, consentire, per la partita del 20 agosto p.v. l'allestimento di un punto ristoro provvisorio mediante il posizionamento di autonegozio gestito da un operatore, selezionato dalla società concessionaria dello stadio, abilitato al commercio su aree pubbliche ed autorizzato alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande in forma ambulante;

RITENUTO

necessario , pertanto, con il presente provvedimento, regolare, durante l'incontro del 20 agosto p.v. , l'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande all'interno dello stadio “Viviani”, secondo le indicazioni della Questura di seguito riportate “ *non potrà essere venduta-all'interno dello stadio durante gli incontri di calcio e le altre manifestazioni sportive n.d.r. - alcuna bevanda alcolica di gradazione superiore ai 5 gradiLa vendita di qualsivoglia bibita dovrà avvenire mediante miscita di distributori alla spina,ovvero, in mancanza dovrà avvenire sempre e solo in bicchieri o bottiglie di plastica,che dovranno essere private del tappo. In ogni caso non dovranno essere né somministrati né esposti contenitori di vetro e alluminio. E' fatto altresì divieto di vendita di bevande alcoliche a coloro che, anche apparentemente,risultino in stato di evidente ebbrezza;*”

RITENUTO

altresì, opportuno, con il presente provvedimento, adottare, a tutela delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica emerse nel citato incontro interdirezionale del 3 agosto u.s., secondo le prescrizioni indicate dalla Questura, misure volte ad impedire, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 di domenica 20 agosto 2017, in occasione dell'incontro di calcio “POTENZA CALCIO SPORTING FOLGIOR MOLFETTA” , la vendita e la somministrazione di sostanze alcoliche di i gradazione superiore a 5 gradi. nonché di altre bevande e/o alimenti contenute in lattine o altri recipienti di vetro, nell'area circostante lo Stadio Viviani , da parte degli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, dei laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, dei titolari di distributori automatici di bevande ubicati in via N.Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città ;

ACQUISITA,

in data odierna, la comunicazione recante il nominativo e gli estremi del titolo autorizzatorio dell'operatore commerciale selezionato, per l'allestimento del punto ristoro provvisorio, dalla "POTENZA CALCIO SSD A.R.L." ed identificato dalla POLIZIA LOCALE di questo comune.

VISTA la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- è fatto divieto all'operatore commerciale cui affidato il servizio ristoro, indicato in calce, all'interno del predetto impianto sportivo e per il tempo del servizio stesso, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO -SPORTING FOLGOR MOLFETTA" di domenica 20 agosto 2017 :

- vendere e somministrare bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi;
- vendere e somministrare alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

Alimenti e bevande dovranno essere venduti e somministrati in contenitori in plastica privi di tappo o comunque aperti.

- la "POTENZA CALCIO SSD A.R.L." ha l'obbligo di verificare l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla precedente interlinea, da parte dell'operatore commerciale cui affidato il servizio ristoro all'interno dello stadio "Viviani"

- è fatto divieto, in occasione dello stesso incontro di calcio, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 di domenica 20 agosto 2017, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A. Viviani, via G. Marconi di questa città, somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande alcoliche di gradazione superiore a 5 gradi ed in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande e alimenti in lattine e bottiglie di vetro;

Alimenti e bevande dovranno essere venduti e somministrati in contenitori di plastica privi di tappo o comunque aperti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD. "ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'Ufficio STAMPA.

L'U.D. POLIZIA LOCALE provvederà alla notifica del presente provvedimento:

- AL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO DELLA "POTENZA CALCIO SSD A.R.L."

- AL SIGNOR CALABRESE ANTONIO, nato a Picerno (PZ) il 23/08/1956 e residente in Potenza alla c.da Bucleto, 39/A, nella qualità di gestore provvisorio del punto ristoro all'interno dello Stadio Viviani.

- AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE, interessati per ubicazione dell'esercizio.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 17 agosto 2017

Pratica istruita Responsabile P.O. Attività Produttive
Dott.ssa Maria Teresa Laraia

